



COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città Metropolitana di Bologna

ORDINANZA N. 323 DEL 26/10/2020

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE SULL'ADOZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE SULLA QUALITÀ DELL'ARIA PREVISTE DAL "NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE DI RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL BACINO PADANO"

IL SINDACO

Premesso che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutarne la qualità e, di conseguenza, di adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e a migliorarla negli altri casi;
- l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e delle condizioni meteo climatiche;
- è inoltre caratterizzata da alta densità abitativa e da ampia diffusione degli insediamenti produttivi, che determinano una forte mobilità interna con conseguenti frequenti e talvolta prolungati superamenti dei limiti di qualità dell'aria fissati dalla UE;
- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) approvato dalla Regione Emilia Romagna con D.A.L. n. 115 del 11/04/2017 ha come obiettivi quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;
- tale Piano individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM 10 del territorio regionale ed inoltre definisce un meccanismo per l'attivazione di misure emergenziali in caso di picchi di inquinamento;
- in data 25 luglio 2017, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto hanno sottoscritto il "Nuovo accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il

miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 795 del 5 giugno 2017, nel quale si ribadisce la centralità di una lotta condivisa contro l'inquinamento atmosferico, fenomeno particolarmente intenso nei territori del nord Italia, e si individuano una serie di provvedimenti atti a limitare la circolazione veicolare e l'uso di generatori di calore alimentati a biomasse;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020)":

- che coordina quanto disciplinato dal PAIR con le misure aggiuntive previste dal "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", con particolare riferimento all'articolazione delle misure emergenziali ed alla regolamentazione degli impianti a biomassa per il riscaldamento ad uso civile;
- che approva, in attuazione dell'art. 2 comma 1 del richiamato Accordo, misure aggiuntive rispetto a quanto previsto dal PAIR 2020 definendo, fra l'altro, il divieto di installazione di generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" a partire dal 1° gennaio 2020 e, nei giorni di applicazione delle misure emergenziali di secondo livello, di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle";

Tenuto conto:

- che l'art. 26 delle NTA del PAIR prevede che nei Comuni i cui territori sono posti ad altitudini anche in parte superiori a m. 300, i Sindaci dovranno individuare con proprio atto le zone situate al di sotto della suddetta quota in cui si applica il divieto di cui al presente comma e che, in caso di mancata individuazione, si applicherà a tutto il territorio comunale;
- che l'art. 39 della Legge n. 14 del 22/10/2018 ha stabilito che i sopraccitati divieti non si applicano comunque ai comuni individuati ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) a condizione che il territorio non sia ricompreso nelle zone e negli agglomerati sottoposti a procedura di infrazione comunitaria per il superamento dei valori limite di qualità dell'aria; la disposizione che precede si applica anche ai Comuni derivanti da fusione e definiti montani dalle rispettive leggi istitutive limitatamente agli ambiti territoriali dei Comuni di origine individuati come zone montane ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2004;
- che nel caso del territorio dell'ex Comune di Monteveglio, si rileva che ricade fra i Comuni definiti montani, ma essendo nella zona classificata come Pianura est, e pertanto interessato alla procedura d'infrazione sul PM10, risulta soggetto alla norma sulle biomasse.

- che essendo il territorio dell'ex Comune di Monteveglio a cavallo dei 300 m s.l.m., è necessario individuare le aree al di sotto di tale quota oggetto di limitazione.

Visto:

- quanto contenuto nella nota inviata dalla Regione Emilia Romagna, agli atti del Comune di Valsamoggia con prot n. 51947/2019, con cui si esprime parere positivo in merito alla proposta relativa all'individuazione delle aree da sottoporre a divieto per la località di Monteveglio;
- quanto contenuto nella Delibera di Giunta del Comune di Valsamoggia n. 132 del 22/10/2019 con la quale sono state individuate le aree da sottoporre alle limitazioni previste dall'art. 26 delle NTA del PAIR per la località di Monteveglio.

ORDINA

1. dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino al 31/03/2021, nelle unità immobiliari dotate di riscaldamento multi combustibile e ubicate a quota altimetrica inferiore a 300 mt, come meglio individuato negli ALLEGATI A e B alla presente ordinanza, il DIVIETO DI UTILIZZO di biomassa legnosa per riscaldamento ad uso civile nei generatori di calore di prestazione emissiva di classe inferiore a "3 stelle" (di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 del D.M. n. 186/2017) e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti;
2. su tutto il territorio il divieto di installare generatori di calore a biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" e, dal 1 gennaio 2020, il divieto di installare generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle", così come definite dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 186 del 07/11/2017;
3. nei generatori di calore a pellet, l'obbligo di utilizzare pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X parte II sezione 4 paragrafo 1 lettera d) alla parte V del D. Lgs. n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 172252 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;

AVVERTE CHE

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla L.689/81.

Ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

SOSPENDE

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza nel periodo suindicato.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

DEMANDA

la vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza agli organi addetti al controllo di cui all'art. 13 della L. 689 del 24/11/1981 e a chiunque spetti per legge.

DISPONE INFINE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso il sito web del Comune di Valsamoggia e gli organi di informazione per garantirne la divulgazione, nonché trasmesso al Comando della Corpo di Polizia Municipale di Valsamoggia per quanto di competenza.

IL SINDACO

Ruscigno Daniele

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATI

- **AllegatoA-Camini (rev febbr 2020).pdf**

(impronta: **7AF0257F13E73661DAFF2C0A058CDE77817D7FB17B34DD3387F9458CDBB078B9**)

- **AllegatoB-Camini (rev febbr 2020).pdf**

(impronta: **DF97EB12F455D3557FBA78B2690A57DFF384F30BC95D8812F4BA72F250540F34**)